

Credito d'imposta Industria 4.0: interconnessione e perizia non bastano chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Descrizione

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i termini per l'applicazione del Credito d'imposta Transizione 4.0

L'interconnessione del bene e la perizia tecnica non sono sufficienti per il Credito d'imposta del 50%, **resta indispensabile per l'azienda operare effettivamente e costantemente in modalità 4.0.**

L'allegato articolo del Sole 24 ore, che cita il [Circolare Industria 4.0](#), evidenzia come non basta un investimento in tecnologia 4.0, utile lettura sull'argomento.

Archivio 05 Febbraio 2021 Con questo numero

Per accedere al bonus la perizia non basta

L'impresa deve dimostrare di operare costantemente in modalità 4.0

Roberto Lenzi

L'interconnessione del bene e la formalizzazione della perizia tecnica non sono sufficienti a mantenere il credito di imposta del 50% per beni strumentali 4.0 previsto dalla Legge di bilancio 2021. È infatti necessario che l'impresa operi effettivamente e costantemente in modalità 4.0.

Il contributo innalzato al 50%, utilizzabile in tre anni e cumulabile con altre agevolazioni come la Sabatini e il credito di imposta per investimenti

nel Mezzogiorno, porta molte imprese a fare investimenti importanti contando su contributi che vanno dal 60% al 100% della spesa.

Tuttavia, succede non di rado che i beneficiari sottostimino gli impegni che devono assumere. La normativa del credito d'imposta per gli investimenti, introdotta la prima volta dalla legge di Bilancio 2020, attinge dal precedente strumento rappresentato dall'iper-ammortamento, caratterizzato da una platea inferiore di imprese interessate a causa della modalità di utilizzo.

Intanto, è importante sottolineare che il credito di imposta per beni 4.0 spetta, in base alla legge 178/2020, a partire dall'anno in cui avviene l'interconnessione, con utilizzo a partire già dallo stesso anno (si parte invece

dall'anno successivo per gli investimenti che sfruttano la legge 160/2019), ma le imprese devono considerare che la possibilità di utilizzarlo nel tempo deve fare i conti con il mantenimento dell'investimento. Tale mantenimento non si riduce esclusivamente alla conservazione del macchinari all'interno dell'azienda e nemmeno al semplice funzionamento, ma è legato al fatto che l'impresa operi sempre in modalità 4.0.

Anche se all'interno della normativa non c'è un esplicito passaggio in tal senso, le varie circolari emanate nel tempo facevano già riferimento a imprese che operano combinando macchine e uomini: «L'innovazione 4.0 non sta nell'introdurre un macchinario all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma nel sapere combinare di-

verse tecnologie e in tal modo da rendere il sistema di fabbrica efficiente, connesso in cui molte informazioni sono loro per realizzare prodotti, servizi più intelligenti di lavoro più intelligente», ha affermato l'agenzia delle Entrate 4.

A dirimere i dubbi in arrivata già nel 201 dell'Agenzia all'interno 1660/2018. Tra le altre ha confermato la possibilità di utilizzare il bene agevolato in modo automatico a specifiche lavorazioni, scrivendo questa modalità di attuazione sostanzialmente. Nell'interpello, ad esen-

Data di creazione

Febbraio 15, 2021